



**2A VARIANTE AL PSC E VARIANTE CARTOGRAFICA
AL PTCP 2009 E AL PTPR 1993**

**MODIFICA A NORME
TESTO INTEGRATO**

PSC

Adozione: delibera C.C. n.101 del 25/11/2010 - Approvazione: delibera C.C. n. 8 del 07/03/2013

Sindaco e Assessore all'Urbanistica: *Franco Richeldi*

Segretario Generale: *Dott.ssa Rosa Lucente*

Dirigente Area Territorio - Sviluppo Sostenibile: *Arch. Bruno Marino*

Responsabili del progetto: *Tecnicoop soc. coop:* Arch. Rudi Fallaci (Direttore Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente), Arch. Luca Biancucci (Progettista responsabile)

1a Variante PSC 2018

Adozione: delibera C.C. n.19/04/2018 - Approvazione: delibera C.C. n. 68 del 26/07/2018

2a VARIANTE PSC 2021

Adozione: delibera C.C. n. ... del Approvazione: delibera C.C. n. ... del

Sindaco

Maria Costi

Assessore all'Urbanistica

Armando Pagliani

Segretario Generale

Dott.ssa. Clementina Brizzi

Dirigente Area Programmazione e Gestione del Territorio: *Arch. Alessandro Malavolti*

Responsabile del progetto: *Arch. Alessandro Malavolti*

NORME PSC – STRALCIO ARTICOLI MODIFICATI

TUTELE DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI

TUTELA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

Art. 2.10 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni archeologici del territorio comunale sia di quelli documentati da indagini e cartografie, sia di quelli che riaffiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi preventivamente non documentabili. Ferme restando le disposizioni di cui ai seguenti commi, il riferimento normativo di tutela dei beni culturali è costituito dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

2. I siti archeologici di cui al comma 1 sono individuati sulla tavola 2.1 del PSC, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a) i “complessi archeologici”, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, ivi compresi i complessi archeologici sui quali vige uno specifico decreto di tutela;

b.1) le “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica”, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b.2) “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. I siti archeologici a), b.1), b.2), individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque disciplinato dal D. Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.

4. Le aree di cui alle lettere a) e b.1) del comma 2 sono soggette a “vincolo archeologico di tutela” consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico-archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi.

5. Nelle aree di cui alle lettere a) e b.1) del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della L.R. 31/2002 e s.m.i. seguenti:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- opere interne;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

6. Le zone di cui al comma 2 possono essere incluse in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo

sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

In relazione agli scavi archeologici che hanno confermato il rilievo del complesso archeologico denominato "necropoli di Casinalbo" il progetto di valorizzazione paesistica dovrà considerare prioritariamente il sistema di relazioni con il reticolo paleo idrografico in quanto funzionale a comprendere le dinamiche di occupazione e trasformazione del territorio.

7. Nelle aree classificate b.1) sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 21, comma 8, lett. a. delle Norme di Attuazione del PTPR.

8. Le aree di cui alla lettera b.2) sono assoggettate a "controllo archeologico preventivo": le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

In riferimento all'area interessata dalla "necropoli di Casinalbo", gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia definiscono un assetto delle "aree di bordo" coerente con la tutela paesistica del complesso archeologico, attraverso:

- l'inserimento delle aree pubbliche nel progetto complessivo di valorizzazione del parco archeologico;
- l'ubicazione delle costruzioni private verso i tessuti già edificati e una coerente sistemazione del verde pertinenziale verso le aree pubbliche ricomprese nel progetto di valorizzazione paesistica;
- un assetto compositivo funzionale a garantire unitarietà percettiva all'area tutelata.

Disciplina dei siti di interesse archeologico individuati dal PSC

9. Il PSC individua nella tavola 3 zone di territorio a diversa potenzialità archeologica, entro le quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti al vincolo del controllo archeologico preventivo. La carta delle potenzialità archeologiche - che forma, con i relativi allegati, parte integrante del Quadro Conoscitivo del presente Piano - individua quattro livelli di potenzialità del territorio: nulla, bassa, media e alta:

Valore alto: sono comprese tutte le aree archeologiche note, gli areali in cui pur non disponendo di dati archeologici si prevede che ogni intervento nel sottosuolo possa intercettare resti archeologici. Tra questi di particolare rilevanza sono le evidenze di età preistorica e protostorica che per essere sepolte possono avere caratteristiche di buona conservazione. Sono infine inclusi nel valore alto gli areali adiacenti ai cardini e ai decumani della centuriazione di età romana, ove oltre alla possibilità di rintracciare le infrastrutture antiche è probabile siano collocati altri resti sepolti di età romana.

Valore medio: sono comprese gli areali definiti dall'analisi geomorfologica come forme fluviali di epoca precedente all'età romana, con una maggiore frequenza dei resti archeologici di età preistorica in poi posti in prossimità della superficie e pertanto ipoteticamente soggetti ad essere disturbati dai lavori agricoli.

Valore basso: sono comprese le zone definite dalla presenza di scarso (minore di 1 m) spessore della stratigrafia recente in cui possano essere individuati resti archeologici. Rientrano nel valore basso inoltre le aree interessate da forme fluviali in cui l'erosione può aver parzialmente cancellato eventuali resti archeologici.

Valore nullo: le aree in cui la stratigrafia recente (corrispondente agli ultimi 12000 anni) è stata completamente asportata. Sono comprese anche le aree in cui precedenti accertamenti archeologici hanno escluso la presenza di ulteriori resti.

10. La perimetrazione delle aree a potenzialità bassa, media e alta è riportata nella Tav. 3 del PSC. Tutto il restante territorio deve essere considerato a potenzialità nulla, ai fini della tutela archeologica, come insieme di aree non conosciute archeologicamente, oppure nelle quali non è presente stratificazione archeologica perché è stato raggiunto il terreno sterile su tutta la superficie indagata a seguito di uno scavo o per motivi di carattere naturale. In caso di terreni interessati dalla presenza di depositi fossiliferi questi sono da considerarsi di

interesse archeologico. Sono da escludere tutti quei fenomeni che possono aver coperto sottostanti stratificazioni antropizzate (ad esempio alluvioni, esondazione, depositi di terreno). Per queste aree valgono le leggi di tutela nazionali vigenti.

11. Ferme restando le norme di tutela di cui al Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i. e le norme di cui agli articoli 2, 3 e seguenti della Legge 109 del 25.06.2005 in merito alle opere di archeologia preventiva per quanto riguarda i lavori di interesse pubblico, tutti gli interventi di scavo riguardanti il territorio comunale di Formigine sono soggetti alle prescrizioni di cui ai commi seguenti qualora ricadano in aree di interesse archeologico di cui al comma precedente

12. Area a potenzialità archeologica bassa. Nelle zone, edifici o complessi segnalati in area di potenzialità archeologica bassa, qualora si debbano realizzare opere che prevedano scavi ad una profondità superiore ai 60 cm. sotto al piano di calpestio attuale, prima dell'intervento la proprietà dovrà inviare al Comune una comunicazione con allegato il progetto, al quale dovrà essere allegata una planimetria riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo. Il Comune inoltrerà la comunicazione alla Soprintendenza che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso.

13. Area a potenzialità archeologica media. In queste aree, prima di effettuare interventi su terreni o costruzioni che prevedano operazioni di scavo anche di modesta entità, è necessario svolgere una attività di controllo archeologico preventivo. La proprietà interessata deve inviare una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con allegato il progetto preliminare contenente la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle relative profondità completa di sezioni. In relazione all'area specifica di intervento ed alla natura dell'intervento stesso, la Soprintendenza valuterà e comunicherà le modalità di esecuzione delle indagini preventive, che possono essere di varia natura, i cui costi sono a carico della proprietà. Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà al Comune e alla proprietà le eventuali disposizioni di tutela e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.

14. Area a potenzialità archeologica alta. In queste aree valgono le stesse modalità operative delle aree a potenzialità archeologica media.

15. Aree soggette ad interventi e modifiche estese: eventuale controllo archeologico preventivo. Per le aree interessate da queste tipologie di interventi (che comprendono ad esempio la costruzione di strade e le opere effettuate nell'ambito della conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei), qualora non ricadano nelle aree precedentemente indicate, la proprietà dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna secondo le modalità di cui al comma 10. La Soprintendenza, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare eventuale necessità di eseguire indagini archeologiche preventive al fine di minimizzare il rischio di rinvenimento in corso d'opera. Qualora dopo trenta giorni non vi siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso.

16. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi, o da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica del presente articolo, possono essere realizzate indagini archeologiche preventive. Tali indagini, volte all'individuazione di eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere effettuate secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.

17. Espletata la richiesta di Nulla Osta e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, si dispone che la data d'inizio lavori, per tutti gli interventi da realizzare nelle aree indicate come siti di interesse archeologico, deve essere comunicata preventivamente dal proprietario e con almeno una settimana di anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. Ogni inadempienza alle prescrizioni indicate dalla

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna che arrechi danni al patrimonio archeologico è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.